SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 1418

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	Ę
Testo dell'Accordo	»	7

Onorevoli Senatori. – L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong sulla promozione e protezione degli investimenti è stato firmato a Roma il 28 novembre 1995.

La firma dell'Accordo è avvenuta in un momento di grande interesse a sviluppare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali: l'interscambio commerciale nel 1994 è risultato pari a 5.400 miliardi di lire ponendo il territorio al terzo posto nella graduatoria dei nostri partners commerciali nell'area Asia Pacifico (dopo Giappone e Cina), con un considerevole saldo a noi favorevole. Tale tendenza è stata riconfermata anche nei primi otto mesi del 1995, nel corso del quale l'interscambio è cresciuto del 21 per cento, con un incremento delle nostre esportazioni del 21 per cento rispetto al precedente anno. La presenza delle aziende italiane nel territorio è andata inoltre crescendo notevolmente negli ultimi tempi e vi sono significative partecipazioni nell'ambito dell'importante programma di investimenti pubblici in fase di realizzazione in quel Paese.

L'Accordo in questione, integrando il quadro normativo di riferimento, verrebbe pertanto a costituire un importante incentivo, per gli investitori dei due Paesi, a sviluppare le loro attività nell'interesse dei rapporti economico-commerciali bilaterali.

L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

In particolare, viene data ampia definizione al termine «investimento» (articolo 1), con il quale, a prescindere dalla forma legale adottata, si dovrà comprendere ogni specie di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persona fisica o giuridica, includendo fra gli investitori anche il Governo della Parte contraente nel territorio dell'altra Parte, in ottemperanza alle leggi di ciascuna Parte.

Il termine «investimento» includerà, dunque: beni mobili ed immobili; azioni, titoli ed obbligazioni di società; qualsiasi prestazione avente valore economico associato ad un investimento; diritti d'autore e marchi di fabbrica; diritti di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

L'articolo 2 auspica che ogni Parte contraente promuova nel suo territorio, per quanto possibile, investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte, in conformità con le sue leggi e regolamenti.

All'articolo 3 viene formulata la clausola della nazione più favorita, attraverso la concessione, da ciascuna delle Parti nei rispettivi territori agli investimenti dell'altra, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato terzo.

Gli articoli 4 e 5 prevedono: il primo la compensazione con un risarcimento adeguato per perdite o danni subìti dagli investitori di una Parte in caso di stato di emergenza nazionale o eventi similari; il secondo articolo contempla, invece, il risarcimento nel caso di nazionalizzazione o esproprio che lo Stato ospitante potrà effettuare solo per uno scopo pubblico mirante a soddisfare le proprie necessità interne.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento precedente l'esproprio e inclusivo anche dell'interesse al tasso corrente.

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo 6 che prevede il trasferimento illimitato in qualsiasi valuta convertibile.

Gli articoli 10 e 11, infine, prevedono la procedura per la composizione delle controversie. Per le controversie relative agli investimenti tra un investitore ed una Parte contraente, si cercheranno soluzioni amichevoli ovvero si provvederà, dopo sei mesi

dalla domanda, a ricorrere presso Tribunali o arbitrati; se le procedure non sono state convenute nel termine di sei mesi, saranno assegnate secondo le regole in vigore in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

Le controversie tra le Parti relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo dovranno essere risolte, possibilmente, in via amichevole o, altrimenti, potranno essere rivolte a persona o organo da convenire o ad un Tribunale composto da tre arbitri nominati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni del Tribunale sono vincolanti per le Parti.

L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di quindici anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni, a meno che una delle Parti contraenti notifichi all'altra, almeno un anno prima della scadenza, la sua intenzione di recedervi.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.